



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione Risorse Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 12 del 17/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA A SEGUITO RICONOSCIMENTO BENEFICI LEGGE 232/2016 DEL DIPENDENTE LINGUANTI CONCETTO, NATO IL 14/04/1957 "AGENTE POLIZIA MUNICIPALE." CAT. C2, A FAR DATA DALL' 01/04/2019.

Il Redattore: Tiralongo Carmela

Con istanza del 14/01/2019 prot. n. 5839 il dipendente signor Linguanti Concetto ha chiesto di essere collocato in pensione per pensione anticipata a seguito del riconoscimento da parte dell'INPS dei benefici di cui alla L.232/2016 "lavoratori precoci" a far data dall' 01/04/2019;

L'art.1,comma199, della Legge 11 dicembre 2016, n.232, prevede che, a decorrere dal 01 maggio 2017, il requisito contributivo , di cui all'articolo 24,comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 e successive modificazioni, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13 della Legge 8 agosto 1995 n.335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti al raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 199;

Atteso che il signor Linguanti Concetto ha presentato all'INPS in data 26/02/2018 la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci e che l'INPS, con allegata Comunicazione del 20/12/2018, ha confermato che lo stesso ha perfezionato in data 30/09/2018 i requisiti e le condizioni per poter accedere al suddetto beneficio;

Dagli atti d'ufficio si rileva che, il dipendente Linguanti Concetto nato il 14/04/1957 avrà un anzianità di servizio utile effettivo di anni 38, mesi 08 giorni 21 avendo prestato servizio presso il Comune di Ragusa dal 10/07/1980 al 31/03/2019 giusto contratto del 09/07/1980;

CONSIDERATO che, ai fini della liquidazione dell'assegno di riposo devono essere valutati anni 03, mesi 08 e giorni 23 di periodi assicurativi ricongiunti ai sensi della L.29/79 art.2 giusta Decreto n.RG19810153 del 09/07/1998, e anni 38, mesi 08 e giorni 21 di servizio effettivo, per cui

l'anzianità di servizio utile complessiva al 31/03/2019 viene ad essere determinata in anni 42, mesi 05 e giorni 14;

PRESO ATTO che, detto dipendente ha diritto a pensione a carico della Cassa di Previdenza per i dipendenti degli EE.LL. essendo lo stesso regolarmente iscritto e avendo raggiunto i requisiti previsti dalla Legge n.214 “**Decreto Salva Italia**” del 22/12/2011 art.24 commi 10 e 11, per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per il triennio 2016-2018), adeguati agli incrementi della speranza di vita;

RICORDATO che, per la liquidazione dell'indennità di fine servizio da parte dell'ex INADEL al 31/03/2019 devono essere valutati anni 31 e mesi 10 di servizio effettivo;

VISTO l'art 5, co. 8 del D.L.n.95/2012 convertito in Legge n.13/2012, che così recita: “**Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d'età**”;

VISTA:

- la determinazione dirigenziale n.353 del 16/04/1999 con la quale al dipendente citato è stato attribuito il nuovo contratto economico in applicazione del C.C.N.L. del 06/07/1995
- la determinazione dirigenziale n.242 del 21/02/2001 con la quale al dipendente è stata attribuita la P.E.O. Cat.C3 per l' anno 1999;
- la determinazione dirigenziale n.71 del 24/01/2002 con la quale al dipendente è stata attribuita la P.E.O. Cat.C4 per l' anno 2000;
- la determinazione dirigenziale n.391 del 23/02/2004 è stata istituita l'indennità di comparto ai sensi dell'art.33 del CCNL del 22/01/2004;
- la determinazione dirigenziale n.1706 del 24/07/2007 con la quale il suindicato dipendente è stato inquadrato nella categoria giuridica “C1” e nel profilo professionale di “Agente Polizia Municipale” a seguito di selezione interna per progressione verticale giusto contratto n.116 del 27/07/2007;

RICORDATO, ancora

- che con determinazione dirigenziale n.2181 del 14/10/2010 è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2010;
- la determinazione dirigenziale n.897 del 07/06/2017 con la quale al dipendente è stata attribuita la P.E.O. Cat.D4 per l' anno 2016;
- che con determinazione dirigenziale n.1126 del 25/06/2018 sono stati corrisposti gli aumenti tabellari e gli arretri al personale dipendente ai sensi degli artt. 64 e 65 co.2 del CCNL 2016/2018;
- che con determinazione dirigenziale n. 1231 del 19/07/2018 al suindicato dipendente è stata attribuita la P.E.O cat. C2 per l' anno 2018;

PRESO ATTO, infine, che il modello PA04 del trattamento definitivo di quiescenza sarà redatto dal Servizio Gestione Economica del Personale determinato sulla base del servizio utile reso con iscrizione alla Cassa;

VISTA la deliberazione C.C. n° 28 del 26/09/2018 di approvazione del D.U.P. 2018/2020 e del Bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la deliberazione G.M. n° 315 del 12/07/2017 di approvazione del P.E.G. 2017/2019;

DATO ATTO che il provvedimento di che trattasi è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n.19 del 24 marzo 2017;

RITENUTO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO il D.Lgs n.267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) Collocare a riposo il Sig. Linguanti Concetto nato il 14/04/1957, "Agente Polizia Municipale." posizione giuridica C posizione economica C2 con decorrenza 01/04/2019, dando atto che lo stesso ha maturato a tale data una anzianità di servizio di anni 42, mesi 05 e giorni 14, superando quindi i requisiti richiesti per il collocamento a riposo per pensione anticipata –lavoratori precoci legge 232/2016- di cui al comma 199 articolo 1 della Legge n.11 dicembre 2016,n.232 e pari ad anni 41 di anzianità contributiva, come dettagliatamente indicato in narrativa;

2) Valutare per la liquidazione di fine servizio da parte dell'ex INADEL al 31/03/2019 anni 31 e mesi 10 di servizio effettivo;

3) Di trasmettere la documentazione relativa al trattamento di quiescenza e indennità premio di fine servizio all'INPS gestione ex INPDAP;

4) Di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato;

5) Riservarsi di provvedere, con successivo provvedimento, al conguaglio in favore del dipendente delle spettanze derivanti dai miglioramenti economici disciplinati dal contratto vigente al momento del collocamento a riposo;

6) Di incaricare gli Uffici del Servizio Gestione Economica del Personale degli adempimenti consequenziali all'art.15 della L.274/91, nonché all'art.30 del D.L.28/02/83 n.55 modificato dalla legge 26/04/83 n.131;

7) Dichiarare vacante un posto di Cat. C dall' 01/04/2019;

8) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

9) Dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e altresì nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L.gs 33/2013;

Ragusa, 17/01/2019

Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC
S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale